



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione Distaccata di Rho

*Sentenza 16  
2010*

*Rep 106/2010*

-----  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Milano - Sezione Distaccata di Rho, nella persona del Giudice Unico dott. Mauro Gallina, pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 608/2008 del Ruolo Generale avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo", promossa da

[redacted] con sede in [redacted] (c.f. [redacted]), in persona del legale rappresentante [redacted] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Matteo Rezzonico, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 15 maggio 2008;

- OPPONENTE -

contro

[redacted] (c.f. [redacted]), e [redacted] (c.f. [redacted]), entrambi residenti in [redacted]

elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Antonio Sacco, che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- OPPOSTI -

All'udienza del 30/9/2009 la causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

per l'opponente:

*l*

- In limine e in principalità, previa revoca dell'ordinanza 18 giugno 2008, assegnare i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. irritualmente non concessi;
- Subordinatamente e nel merito, assolvere il convenuto da ogni domanda monitoria e dalla domanda subordinata di pagamento in via ordinaria del capitale ingiunto o della diversa somma ritenuta di giustizia;
- In ogni caso, vinte le spese;

per gli opposti:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito confermare integralmente il decreto ingiuntivo e, per l'effetto, condannare la [REDACTED] al pagamento della somma di €. 35.351,27, oltre gli interessi legali dal dovuto al pagamento ovvero di quella diversa somma che risulterà dall'espletanda istruttoria. In via istruttoria, si chiede la verifica della scrittura privata ai sensi dell'art. 216 c.p.c. attraverso la verifica con le scritture depositate e mediante la nomina di CTU perito calligrafico.

#### **CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il 17 gennaio 2008 questo Tribunale, su istanza di [REDACTED] proposta con ricorso depositato il precedente 28 dicembre 2007, emetteva un decreto con il quale ingiungeva a [REDACTED] di pagare ai ricorrenti la somma di €. 35.351,27, oltre agli interessi ed alle spese giudiziali, quale rimborso per anticipazioni di premi assicurativi. Il decreto, dichiarato provvisoriamente esecutivo, su istanza dei ricorrenti veniva notificato all'ingiunta il 21 febbraio 2008 unitamente all'atto di precetto.

Avverso tale decreto [REDACTED] proponeva opposizione con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2008, dichiarando di disconoscere la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata di riconoscimento di debito utilizzata quale prova scritta del credito nell'ambito del procedimento monitorio, scrittura privata tacciata peraltro di inesistenza in quanto recante in calce un unico segno grafico, non riferibile ad alcun soggetto determinato e privo dei requisiti minimi necessari per integrare una sottoscrizione.

Costituitisi in giudizio, [REDACTED] insistevano nella propria pretesa creditoria, e proponevano istanza di verificaione della scrittura privata, a loro dire sottoscritta dal legale rappresentante della società opponente

All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio il procuratore di parte opponente dichiarava di rinunciare al disconoscimento della sottoscrizione, riservandosi di proporre querela di falso, e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

Il giudice istruttore, preso atto della rinuncia e ritenuta tardiva la richiesta di concessione dei termini, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

L'opposizione è palesemente infondata.

Va preliminarmente condivisa e confermata in questa sede la valutazione di tardività dell'istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., così come sostituito dall'art. 2 comma 3 lett. c ter) del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80, poi modificato dall'art. 1 comma 1, lett. a) della L. 28 dicembre 2005, n. 263.

La disciplina della prima udienza di trattazione, risultante dall'ultimo intervento modificativo del legislatore, prevede infatti che l'attività di allegazione e indicazione di mezzi istruttori ad opera delle parti debba avvenire ed esaurirsi nell'ambito della medesima udienza, destinata a concludersi, salvi i casi specifici di cui ai commi 2 e 3, con l'invito del giudice istruttore a precisare le conclusioni ex art. 187 c.p.c. ovvero con la fissazione di nuova udienza per l'assunzione delle prove ammesse (art. 183 settimo comma c.p.c.).

Solo in caso di richiesta delle parti il giudice istruttore differisce le decadenze di fase mediante la concessione di termini (art. 183 sesto comma c.p.c.).

Nel caso di specie, all'esito della prima udienza di trattazione del 14 maggio 2008, nessuna delle parti ha richiesto la concessione di termini e il difensore di parte opposta ha insistito nell'istanza di verificaione proposta, chiedendo l'ammissione dei relativi mezzi istruttori:

il giudice istruttore, conseguentemente, ha preso atto delle istanze istruttorie sin lì formulate e ha provveduto all'ammissione di consulenza grafologica, ordinando altresì il deposito dell'originale del documento disconosciuto.

Ciò comporta che l'esito dell'udienza del 14 maggio 2008, con l'assunzione da parte del giudice delle decisioni istruttorie, coincide con il formarsi della preclusione processuale circa lo svolgimento di ulteriore attività assertiva e probatoria da parte dei soggetti processuali.

La circostanza per cui l'attività istruttoria proposta e ammessa abbia avuto ad oggetto la verità della sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimento di debito prodotta in giudizio, a seguito dell'istanza di verifica avanzata dalla difesa opposta, nulla aggiunge alla valutazione espressa.

Ciò detto, la produzione della scrittura privata datata 21 dicembre 2006 – a questo punto pacificamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'opponente, [REDACTED] (vds pag. 5 della comparsa conclusionale di parte opponente) – contenente la ricognizione di debito di €. 35.351,27 nei confronti degli opposti unitamente all'impegno di provvedere al pagamento con l'utilizzo dei primi proventi dell'attività di installazione di pali pubblicitari (doc. 1 di parte opposta), comporta ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. il caratteristico effetto dell'inversione dell'onere probatorio, con presunzione di esistenza del rapporto fondamentale fonte del credito e onere di prova contraria a carico del debitore.

Nel caso di specie nessuna prova contraria è stata offerta dalla debitrice, che peraltro neppure ha formalmente negato l'esistenza del proprio debito, essendosi limitata a contestare la genuinità e verità della scrittura probatoria prodotta da controparte.

L'opposizione deve pertanto essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 3.840,88, di cui €. 621 per diritti, €. 3.682,00 per onorari ed €. 537,88 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.



P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanze ed eccezione respinta,

1. Conferma il decreto emesso il 17 gennaio 2008 da questo Tribunale, su istanza di [redacted] con il quale ha ingiunto a [redacted] di pagare ai ricorrenti la somma di €. 35.351,27, oltre agli interessi ed alle spese giudiziali, quale rimborso per anticipazioni di premi assicurativi;
2. Condanna altresì [redacted] al rimborso nei confronti di [redacted] delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in complessivi €. 3.840,88, oltre IVA e CPA come per legge.

Rho, li 7 gennaio 2010

Il Giudice

(dott. Mauro Gallina)

IL CANCELLIERE G1  
Donatella Micheli

TRIBUNALE CIRCONDARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI RHO

DEPOSITATO  
OGGI 11 GEN. 2010



Rho, il

IL CANCELLIERE G1  
Donatella Micheli

FATTO AVVISO  
TELEFONICO  
IL 11/01/2010  
DA

IL CANCELLIERE G1  
Donatella Micheli

